



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: INCLUSIONE SOCIALE Area: SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE E TERZO SETTORE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione delle "Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale".			
_____ (DE CAROLIS ANDREA) _____ (PACCHIONI GLORIA) _____ (T. BIOLGHINI) _____ (V. MANTINI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI E WELFARE		_____ (Troncarelli Alessandra) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 13/02/2019 prot. 76	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Approvazione delle "Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare.

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59.";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge del 5 maggio 2009, n. 42";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni";
- in particolare, la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni", adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all'art. 45, comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo;
- la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00092 del 27 marzo 2018 "XI Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio", e il successivo decreto, n. T00102 del 6 aprile 2018, di integrazione dei componenti la Giunta regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252: "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, tra l'altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato conferito, al Dott. Valentino Mantini l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
- la D.G.R. n. 442 del 2 agosto 2018 con la quale è stato adottato il “Piano delle Performance 2018-2020”.
- la circolare del Segretario Generale n. 333588 del 6 giugno 2018, concernente la rimodulazione delle Direzioni regionali;

VISTI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59.”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge del 5 maggio 2009, n. 42”.

VISTI

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni, in particolare:
 - ~ l'art. 58 del regolamento regionale n. 1 del 2002, “costituzione gruppi di lavoro” che stabilisce: “Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere intersettoriale e interdisciplinare”;
- la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 – “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” che regola l'intero sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del Lazio, in particolare:
- l'Art 33 Comma 2, lettera a) della L.R. 10 agosto 2016, n. 11 che prevede una “...una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa;
- l'Art 48 Comma 2, lettera i), della L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 che relativamente al Piano di Zona stabilisce che questo debba essere definito in coerenza con: “i criteri per la valutazione di impatto della programmazione effettuata a livello locale”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 57 con la quale si è recepito e fatto proprio lo schema del Piano Sociale Regionale, denominato “Prendersi cura, un bene comune”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 26/04/2017, Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della *proposta* del Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune".

VISTI

- la disciplina AIR (*Analisi Impatto Regolamentazione*), dettata dall'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246 "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*" e dal DPCM 11 settembre 2008, n. 170: "*Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)*", che le amministrazioni pubbliche devono seguire nel corso dell'istruttoria normativa al fine di valutare l'impatto atteso delle opzioni di intervento considerate;
- la *Verifica di Impatto Regolatorio (VIR)* stabilita dall'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246 "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*" e dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 "*Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*) e successive modifiche, che all'articolo 71 bis e seguenti regola le procedure AIR e VIR;
- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 "*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", che considera la valutazione dell'impatto sociale un punto di riferimento ineludibile per i rapporti tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione;
- l'Art. 4 comma 1 lettera o) legge 6 giugno 2016, n. 106 che esprime la necessità di stabilire: "*...criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni*"; mentre all'Art 9 anche i benefici in termini fiscali e il sostegno economico agli enti sono subordinati alla valutazione dell'impatto sociale, "*introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, ... e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente*";
- l'Art. 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 che fornisce una definizione di valutazione di impatto sociale quale "*valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato*", dove emerge con chiarezza come l'attività di misurazione e valutazione dell'impatto sociale dovrà essere rivolta alle attività e non all'intera organizzazione, affinché possa essere compiuta una valutazione di impatto ottimale;
- l'Art. 2 "*Principi generali*", del Dlgs 117/2017 che enuncia: "*È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*";
- l'Art. 14 "*Bilancio Sociale*", Comma 1 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 che prevede, che gli enti con bilancio superiore al milione di euro debbano obbligatoriamente redigere il bilancio sociale anche ai fini della valutazione d'impatto sociale (VIS); ribadendo che esso dovrà tener conto: "*anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte*";
- l'Art. 41 "*Reti associative*" Comma 3 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 che riporta: "*Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale...*";

- l'Art. 60 "Attribuzioni" Comma 1 lett c) del DLgs 3 luglio 2017, n. 117 che stabilisce, ad un livello più ampio, che il Consiglio Nazionale del Terzo Settore: "esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore".

VISTI

- il documento della Commissione Europea Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e inclusione Unità C2, "Approcci proposti per la misurazione dell'impatto sociale", 2014;
- la *Social Impact Investment Task Force*, istituita in ambito G8", 2014 "La finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia;
- il documento della Commissione Europea Cooperazione Internazionale e Sviluppo (DEVCO), "Methodological bases and approach", 2014;
- il "Policy Brief on social impact measurement for social enterprises", Commissione Europea, 2015;
- le metodologie di valutazione di impatto sociale come il *Social Return on Investment – SROI* e il *Global Reporting Index – GRI*, il bilancio sociale;
- il Technical Report dell'European Union, Committee of the Regions, dal titolo: "Using the Quadruple Helix Approach to Accelerate the Transfer of Research and Innovation Results to Regional Growth", del Giugno 2016;

CONSIDERATO necessario:

- ricercare nuovi modelli e strumenti per la valutazione delle performance organizzative nel settore dei servizi alla persona, al fine di ottimizzare l'offerta di beni e servizi da parte del settore pubblico a fronte di una domanda sempre crescente;
- garantire il rispetto dell'identità dell'impresa sociale e valorizzare gli elementi e i percorsi di innovazione di cui le imprese si fanno portatrici nei fini del loro agire;
- misurare gli effetti e l'impatto sulla società determinati da specifiche attività di un'impresa sociale in quanto obiettivo della misurazione dell'impatto sociale (M.I.S) in linea con quanto stabilito dalla normativa europea;
- garantire obiettività e trasparenza, elementi principali attraverso i quali vengono stabiliti i criteri e le modalità per la valutazione dei risultati ottenuti attraverso la M.I.S;

CONSIDERATO, inoltre:

- che la Commissione Europea si è a più riprese pronunciata (CESE, 2008; CESE, 2009; CESE, 2013; GECES 2014) per promuovere un progressivo adeguamento delle disposizioni normative alle quali ricondurre le esperienze operative messe in campo dai Paesi membri;
- necessario individuare e tracciare modelli di integrazione intersettoriali e intrasettoriali per definire le azioni da intraprendere per lo sviluppo di un modello di servizio utente-centrico;
- che la misurazione dell'impatto sociale avviene secondo modalità differenti (modelli logici, *Cost-effectiveness Analysis - CEA*, *Cost-Benefit Analysis - CBA*) e approcci diversi e che la

frammentazione dell'offerta di metodi e strumenti di valutazione costituisce una delle principali cause della scarsa diffusione del loro utilizzo;

- che è sempre più evidente la necessità di valutare le politiche e i programmi regionali, per migliorarne la programmazione e la gestione, monitorando nel periodo successivo alla stesura delle linee guida, l'attuazione e verificando gli esiti attraverso indicatori e processi per la valutazione quali-quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo degli effetti sulle comunità, delle politiche e dei programmi.

PRESO ATTO che:

- la D.G.R. 442/2018 ha adottato le schede relative ai vari obiettivi inerenti le Direzioni Regionali;
- per l'obiettivo organizzativo della Direzione Inclusione Sociale denominato "Valutazione dell'impatto sociale", è prevista l'adozione di un modello di valutazione di impatto delle politiche e dei programmi in ambito sociale messi in campo attraverso indicatori e processi per la valutazione quali-quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo degli effetti sulle comunità delle politiche e dei programmi;
- con Atto di Organizzazione n. G13366 del 23/10/2018 avente ad oggetto: "Costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare le linee guida regionali per la misurazione dell'impatto sociale" è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal dott. Valentino Mantini, Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale presso la Giunta Regionale del Lazio;
- il gruppo si è riunito in diverse sedute come rappresentato nei verbali, convocate a partire dal 23/10/2018 al 18 dicembre 2018, nel corso delle quali, ha predisposto le "Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale".

CONSIDERATO che:

- le predette Linee Guida sono state ritenute dal gruppo di lavoro costituito con il suindicato atto, strumento coerente ed idoneo per avviare un processo innovativo per la misurazione dell'impatto sociale.

RITENUTO

- necessario, per quanto sopra esplicitato, approvare le "*Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale*", "Allegato 1" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con gli indicatori e i processi per la valutazione quali-quantitativa, degli effetti sulle comunità delle politiche e dei programmi con una azione di monitoraggio e verifica, elaborate dal suddetto gruppo di lavoro tecnico – scientifico;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di approvare, le "*Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale*" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione Regionale per l’Inclusione sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del presente atto.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it.

Copia



ALLEGATO 1

Regione Lazio

***Assessorato Regionale Politiche Sociali, Welfare
ed Enti Locali***

Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale

***“Linee Guida Regionali per la
misurazione dell’impatto sociale”***





INDICE

Sommario

Introduzione

1. **Quadro normativo.**
2. **Dal Piano Sociale Triennale alle Linee Guida Regionali.**
3. **Excursus sintetico delle prospettive sull'impatto sociale.**
4. **A cosa servono le Linee Guida.**
5. **A chi si rivolgono le Linee Guida.**
 - 5.1 Regione Lazio.
 - 5.2 Enti del Terzo Settore.
 - 5.3 Altre Amministrazioni o Enti pubblici.
 - 5.4 Beneficiari di fondi regionali.
6. **Percorso di attuazione delle Linee Guida.**
 - 6.1 FASE I
 - 6.1.1 Azione 1.1 prima stesura linee guida.
 - 6.1.2 Azione 1.2 selezione enti valutatori.
 - 6.1.3 Azione 1.3 rilevazione *social evaluability readiness (SER)*.
 - 6.2 FASE II
 - 6.2.1 Azione 2.1 identificazione modelli.
 - 6.2.2 Azione 2.2 prima attuazione delle linee guida.
 - 6.2.3 Azione 2.3 coinvolgimento enti valutatori.
 - 6.3 FASE III
 - 6.3.1 Azione 3.1 riscontro della prima attuazione
 - 6.3.2 Azione 3.2 perfezionamento linee guida.
 - 6.3.3 Azione 3.3 estensione ad altre *policies*.
7. **L'impatto sociale come driver per la pianificazione e programmazione regionale**



INTRODUZIONE

La Regione Lazio, con l’emanazione delle Linee Guida per la misurazione dell’impatto sociale intende avviare un processo attraverso il quale orientare con aumentata efficacia le politiche ed i programmi pubblici, grazie alla misurazione degli effetti che questi hanno prodotto e che producono direttamente ed indirettamente sulle comunità e sul sistema regionale nel suo complesso. In un contesto economico e sociale che vede una progressiva quanto ineluttabile riduzione delle risorse disponibili per le politiche, questa scelta implica, nella prospettiva della Regione Lazio, di calibrare la propria azione scegliendo di esercitare un ruolo sempre più attivo. Si tratta, pertanto, di progettare un nuovo modo di dialogare con le parti sociali, scendendo in campo in maniera diretta, in qualità di parte proponente la valutazione ed al contempo sottoponendosi direttamente alla valutazione delle politiche e dei programmi attuati ed attuandi.

Quanto espresso diviene imprescindibile, nella consapevolezza che colmare il divario quantitativo e qualitativo tra domanda ed offerta di servizi passi definitivamente per un approccio partecipato, proattivo e costruttivista tra tutti gli attori del processo sociale, nessuno escluso.

Il nuovo corso inaugurato dalle Linee Guida:

- affonda le sue radici nel quadro normativo europeo e nazionale del quale la legge nazionale n. 106 del 6/06/2016 e del quale la L.R. n.11 del 10.08.2016 sono diretta e coerente espressione;
- trova la sua *ratio* nel concetto di impatto sociale, inteso quale cambiamento sostenibile di lungo periodo (positivo o negativo; primario o secondario) nelle condizioni delle persone o nell’ambiente che l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare. (Zamagni 2015);
- inquadra e valorizza le ricadute di programmi, azioni e progetti in termini di innovazione sociale, intesa quale risultato finale delle azioni medesime in termini di generazione di “nuove idee” (nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi modelli) che da un lato rispondono a bisogni sociali (più efficacemente di altre possibili alternative) e dall’altro, creano relazioni sociali e nuove collaborazioni ” e quindi reti stabili e durature sul territorio.

1. QUADRO NORMATIVO

La programmazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali nel Lazio si inserisce nel contesto normativo che regola il settore a livello regionale e nazionale, tenendo conto del quadro programmatico europeo ed internazionale (*Sustainable Development Goals*, definiti nel quadro della *Agenda 2030 for Sustainable Development* operativa dal 2016).



La recente Riforma del Terzo settore si è espressa in materia di impatto sociale sin dalla Legge n. 106 del 6 giugno 2016, che, all' Art. 7 comma 3, fornisce una definizione di valutazione di impatto sociale quale "valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato".

Il Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 all'art. 14 comma 1 individua un preciso campo di applicazione della valutazione d'impatto sociale: "Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte"

Lo stesso Decreto, inoltre, all'art. 60 comma 1 lettera c, attribuisce al Consiglio Nazionale del Terzo Settore il compito di esprimere "parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore".

L'iter delle Linee Guida nazionali è in corso e seguirà il processo descritto dalla normativa nazionale. Nelle more di tale approvazione, queste Linee Guida sperimentali della Regione Lazio rappresentano un primo passo in avanti verso l'attuazione dei principi introdotti dalla Riforma e forniscono all'amministrazione regionale uno strumento operativo per la verifica dei risultati delle politiche di sua competenza.

Nel Lazio, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 11 del 10/08/2016.

La legge, rappresenta il punto di riferimento per le proprie politiche sociali, per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, e la centralità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia e nella comunità, sia nelle formazioni sociali in cui realizza la propria personalità, allo scopo di:

1. sviluppare la giustizia sociale e la propria dignità;
2. favorire il benessere, l'autonomia e lo sviluppo psicofisico;
3. promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
4. promuovere e tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
5. rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, al fine di contrastare tutte le forme di esclusione sociale;
6. garantire e rinforzare l'inserimento o reinserimento nelle reti sociali e territoriali di appartenenza attraverso lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dei servizi e la valorizzazione delle professioni sociali;
7. intercettare tutti i segnali di disagio per prevenire tutte le forme di difficoltà che conducono a disturbi psichici o affezioni patologiche;
8. garantire pari opportunità;



9. garantire la valorizzazione delle capacità e delle risorse;
10. garantire la partecipazione attiva nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
11. sostenere la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione.

All'interno della tabella 1 di seguito rappresentata, vengono richiamate le fonti normative citate.

Tabella 1. Quadro Normativo di riferimento.

NORMA	DATA	NOTE
Legge 6 giugno 2016 n. 106	06/06/2016	Riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e della disciplina del servizio civile universale
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117	03/07/2017	Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11	10/08/2016	Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio

2. DAL PIANO SOCIALE TRIENNALE ALLE LINEE GUIDA REGIONALI

Le Linee Guida Regionali per la Misurazione dell'Impatto Sociale, in armonia e continuità rispetto al quadro europeo e nazionale, si sviluppano in ottemperanza agli *Obiettivi Generali e Specifici* di Servizio delineati nel Piano Sociale Triennale[1], il quale ha disposto di elaborare e condividere con i Distretti sociosanitari e con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella programmazione sociale un sistema di monitoraggio regionale analitico comune, che misuri le azioni della rete territoriale dei servizi e degli interventi integrati[2].

Il capitolo I del Piano esprime e qualifica l'area di Innovazione "trasversale" a tutti gli ambiti di interesse del Piano Sociale Triennale, identificando tra le tematiche di sperimentazione e di innovazione la "**Co-progettazione**" e "**La valutazione di impatto sociale di processi, servizi e attività**"[3].

La co-progettazione nasce con la funzione di allargare la *governance* delle politiche sociali locali, in base al principio di sussidiarietà, con l'obiettivo di corresponsabilizzare i soggetti in campo e rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti e i programmi di politica pubblica promossi.

La valutazione di impatto sociale di processi, servizi e attività ha il fine di ricostruire, misurare e stimare gli effetti positivi e non, attesi e non, di un programma o di un progetto, rispetto ai beneficiari diretti e, in generale alla platea dei portatori di interesse rinvenibili in prima istanza sul territorio regionale.



Le Linee Guida, rendono operativo ed applicativo il Piano Sociale Triennale innescando un processo stabile e dinamico di **Innovazione Sociale** nella Regione Lazio, attivando un processo circolare di programmazione, monitoraggio, misurazione e valutazione dell'impatto sociale, basato sulla prefigurazione e la verifica delle azioni intraprese, attraverso la misurazione del loro valore.

Il processo permette di selezionare e perfezionare sia metodologie e strumenti della valutazione, sia l'oggetto – ovvero le politiche e le azioni – della valutazione di impatto.

In questa prospettiva l'innovazione si manifesta grazie: alla creatività delle soluzioni adottate (i progetti), al contributo operativo di tutti gli attori durante le fasi progettuali, nonché alla possibilità di integrare tale processo rispetto a programmi e politiche pubbliche. Visto in questi termini, il miglioramento continuo determina un processo di sedimentazione e di stratificazione delle azioni in grado di trasformare le *best practice* in routine organizzative del sistema ed *input* del più ampio processo di innovazione sociale.

Le linee guida, intendono favorire la creazione e l'adozione di “nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti)” e incentiva la collaborazione fra diversi attori creando così “nuove relazioni sociali” (R. Murray; J. Caulier-Grice; G. Mulgan 2010). Tale impostazione rientra nei principi e nelle definizioni più accreditate di innovazione sociale.

3. EXCURSUS SINTETICO DELLE PROSPETTIVE SULL'IMPATTO SOCIALE

Ripensare il modello di sviluppo sociale vuol dire assumere la sfida della ricomposizione delle dicotomie e l'individuazione di un nuovo possibile equilibrio in cui la dimensione economico-finanziaria sia non solo compatibile, ma persino generativa di impatti sociali ed ambientali desiderabili. In questa logica si inseriscono le nuove formule di *governance*, quali ad esempio l'impresa sociale, che mette al centro la generazione di valore quale elemento qualificante del proprio agire produttivo e fonda la propria relazione con il contesto esterno sulla ibridazione fra interessi interni e interessi della comunità.

Impatto sociale, dunque, può esser letto come concetto che assorbe e rielabora la teoria delle “esternalità”: secondo gli schemi classici, infatti, tutto ciò che non è strettamente legato all'obiettivo “interno” di generazione del (massimo) profitto diviene un effetto “esterno”, involontario. La teoria degli impatti (sia sociale sia ambientale) rovescia questa logica e pone l'organizzazione produttiva nella “responsabilità” del suo agire economico, certamente, ma anche e con pari rilevanza del suo agire sociale ed ambientale.

Di qui la centralità della misurazione dell'impatto; di qui la necessità di costruire metriche affidabili e comparabili.

L'impatto sociale va considerato come un significante, prima che un significato. Infatti, richiama alla necessità di chiarire lo scostamento fra il concetto di valore e il concetto di profitto e pone la sfida della sua quantificazione quale opportunità per la comunicazione della possibilità di intrapresa economica in ragione dei bisogni e dei desideri umani e non solo in



funzione del calcolo del ritorno finanziario. Il processo di significazione, ovvero di costruzione di significanti dell'impatto sociale, diviene cruciale per poter individuare il cuore di ciò che si andrà a misurare e valutare se tale processo dovrà garantire una catena di senso fra la missione sociale dell'impresa e l'impatto oggetto di misurazione e valutazione.

Da qui discende il ruolo dell'impatto sociale, inteso come contributo marginale dell'impresa sociale al ribilanciamento della società (cfr. H. Mintzberg, "The Plural Sector") e segnato da una connaturata parzialità.

In questo contesto, dunque, il tema dell'impatto sociale diviene centrale per "ri-bilanciare la società" per coniugare sinergicamente la necessità di generare valore aggiunto economico-finanziario con l'esigenza di privilegiare modelli produttivi aperti, sostenibili, inclusivi e generativi di valore a favore di tutti gli *stakeholder*:

- gli *stakeholder* ingaggiati in rapporti diretti di scambio;
- gli *stakeholder* che hanno con l'organizzazione produttiva una prossimità territoriale o una relazione che discende dagli effetti sociali dell'agire produttivo.

Per comprendere a pieno e significare il concetto di impatto sociale è cruciale riferirsi alla dimensione del valore sociale. La letteratura dedicata a questa dimensione è molto vasta, e può essere semplificata attraverso 3 principali filoni:

- A. la prospettiva anglosassone, a partire dai *Public Service Agreement* e proseguendo con il *Social Value Act* del 2013, recepisce il dibattito incentrato sull'idea di *Big Society* e *Welfare Mix*, indicando il valore sociale come il risultato di una interazione continua guidata dalla PA ed esercitata da attori sociali;
- B. la prospettiva *stakeholder oriented*, secondo cui la determinazione di cosa è il valore sociale è riscontrabile attraverso l'acquisizione del punto di vista delle parti interessate in quanto elemento essenziale della catena di produzione di quello stesso valore;
- C. un terzo filone di studi identifica il valore sociale in relazione alla sua capacità di generare capitale sociale e, allo stesso tempo, di esser generato da esso. Tale prospettiva guarda principalmente alla dimensione territoriale quale habitat ideale per la rilevazione del valore e del capitale sociale.

Tuttavia, il valore sociale generato richiede l'identificazione di metriche specifiche che possano integrare e, in un certo senso, superare la capacità informativa data dalle metriche finanziarie. Ecco che si ritorna al tema dell'impatto sociale e al tema della sua misurazione e valutazione per fornire l'unità elementare e la metrica di fondo per "apprezzare" quella parte di valore (sociale, appunto) che non ha una immediata traducibilità economico-finanziaria.

4. A COSA SERVONO LE LINEE GUIDA

Le linee guida intendono:

- Contribuire ad innalzare il livello culturale dell'ecosistema dell'economia sociale della Regione Lazio attraverso una maggiore consapevolezza del ruolo che i diversi attori svolgono per il raggiungimento di benessere e coesione regionale.



- Definire un modello di valorizzazione dei risultati che emergeranno dalla valutazione di impatto sociale al fine di favorire condizioni di maggiore sostenibilità per le imprese sociali, migliore scalabilità dei progetti ad impatto sociale anche attraverso il riconoscimento di risparmi di spesa pubblica generabili dagli *outcome*.

5. A CHI SI RIVOLGONO LE LINEE GUIDA

Le linee guida per la misurazione dell'impatto sociale sono rivolte ad un sistema di attori che a vario titolo avvieranno un percorso di misurazione dell'impatto per poter valutare il proprio impegno verso un miglioramento delle condizioni di benessere dei territori in cui essi operano e per comunicare e trasmettere a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, che è stato generato.

Nello specifico il processo di valutazione è diretto ai seguenti soggetti:

1) **Regione Lazio**

La Regione Lazio, con particolare riferimento alla Direzione Regionale competente per il sociale, al fine di orientare le sue politiche per migliorarne la programmazione e la gestione, ha individuato un processo per la misurazione dell'impatto sociale prodotto sulle comunità.

Si propone un modello per la trasferibilità degli interventi; la loro integrazione con le politiche pubbliche del territorio di riferimento; la capacità di sviluppare relazionalità associativa sia sul territorio sia sul piano individuale; la trasformazione esercitata sui bisogni individuati; della rilevanza della comunicazione sociale che li accompagna; la tutela dei diritti individuali previsti dentro le organizzazioni, oltre alla partecipazione nella gestione delle attività.

Queste aree valutative denotano un forte interesse dell'Amministrazione nei confronti non solo degli *outcome* realizzati, ma anche delle modalità con cui tali *outcome* vengono raggiunti, considerando la gestione interna dell'organizzazione alla stregua delle attività esterne, ponendo così un forte accento anche sulla responsabilità di condotta dell'ente. L'obiettivo è di valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.

La valutazione di impatto sociale diventa così non solo utile per esaminare le attività esterne delle organizzazioni, ma anche le modalità del loro esercizio interno, ambito che ricade negli effetti indiretti dell'impatto prodotto.

- ### 2) **Enti del Terzo Settore**, prioritariamente a coloro che realizzano progetti di media e lunga durata e di entità economica superiore ai 220.000 euro per progetti di ambito regionale e di 1.000.000 per progetti di ambito interregionale e nazionale (art. 7 comma 3 legge 106/2016).

- 3) **Altre amministrazioni o enti pubblici**, per lo più locali, della Regione Lazio, al fine di creare politiche e programmi multi-livello orientati al valore pubblico.
- 4) **Beneficiari di fondi regionali** diretti o di fondi intermediati dalla Regione Lazio (fondi nazionali ed europei).

6. PERCORSO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA

L'approccio messo in campo dalla Regione Lazio con queste Linee Guida e più in generale rispetto al tema della valutazione dell'impatto sociale, è il frutto di una riflessione approfondita sul ruolo che l'amministrazione regionale dovrebbe ricoprire per essere abilitatore di competenze ed esperienze sviluppate sul campo dagli attori che operano nei territori della Regione.

La Pubblica Amministrazione, ha scelto di essere l'attivatore di un ecosistema ben più ampio dei suoi confini amministrativi e ha individuato specifiche categorie di co-produttori di valore con cui intende condividere il percorso che verrà descritto nelle pagine successive.

Va sottolineato che questo approccio è esplicitamente ispirato ai principi di base dei processi di innovazione sociale e che il suo successo dipenderà in modo stringente dalla capacità di incrementarne continuamente ed in modo dinamico il valore in base ai *feedback* ricevuti dai soggetti chiamati a collaborare per rendere l'impatto sociale un terreno di contaminazione e di accrescimento fra gli *stakeholder*.

Di seguito vengono delineate le fasi e le azioni (cfr. figura 1) che compongono la *governance* dell'impatto sociale:




Figura 1. Percorso di attuazione delle Linee guida sulla Valutazione d'impatto della Regione Lazio



6.1 FASE I

La fase I si compone di tre azioni chiave:

1. prima stesura linee guida;
2. selezione enti valutatori;
3. rilevazione *Social Evaluability Readiness* (SER).

6.1.1 Azione 1.1: PRIMA STESURA LINEE GUIDA

L'azione 1.1 è stata la fase abilitante alla stesura delle prime linee guida sulla valutazione dell'impatto sociale. In particolare, i passaggi costituenti sono stati:

- costituzione gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la stesura delle linee guida (G13366 del 23 ottobre 2018) ;
- *benchmarking* delle principali esperienze a livello nazionale e internazionale rispetto alla valutazione d'impatto;
- costruzione della condizioni affinché l'impatto sociale possa divenire un driver per la pianificazione e programmazione regionale.

6.1.2 - Azione 1.2: SELEZIONE ENTI VALUTATORI

L'obiettivo di questa azione è la creazione di una *community* per la valutazione dell'impatto sociale nella Regione Lazio. La fase 1.2 è propedeutica ad individuare i soggetti che ricopriranno il ruolo di enti valutatori. I passaggi previsti per questa azione sono:

- definizione dei criteri - gli enti preposti alla valutazione, saranno selezionati secondo specifici requisiti ed esperienze pregresse documentate in ambito di valutazione d'impatto sociale;
- individuazione degli enti valutatori - a tale scopo verrà effettuata una manifestazione di interesse e successivamente si procederà alla costituzione di un elenco degli enti selezionati.

6.1.3 - Azione 1.3: RILEVAZIONE *SOCIAL EVALUABILITY READINESS* (SER)

Il *Social Evaluability Readiness* (SER) è uno strumento per analizzare il livello di prontezza delle organizzazioni alla valutazione d'impatto sociale che è stato adottato dal gruppo di lavoro con l'obiettivo di verificare la propensione degli enti del terzo settore alla raccolta ed elaborazione di dati generati dalle attività progettuali.

Il SER viene rilevato con un questionario composto da 4 sezioni:

- Sezione I - Anagrafica: Dimensioni e Servizi e progetti;
- Sezione II - Impatto sociale;
- Sezione III - Sostenibilità economica;
- Sezione IV - Futuro.

La rilevazione del SER consta di 3 step:

- Somministrazione del questionario agli enti del terzo settore;
- Analisi dei risultati e restituzione della mappa della *Social Evaluability Readiness*.
- Sistematizzazione del SER come strumento permanente per il monitoraggio della capacità di generazione dei dati funzionali alla valutazione di impatto sociale.



6.2 - FASE II

La fase II si compone di 3 azioni chiave:

1. identificazione modelli;
2. prima attuazione delle linee guida;
3. coinvolgimento enti valutatori.

6.2.1 - Azione 2.1: IDENTIFICAZIONE MODELLI

La scelta adottata dal gruppo di lavoro ha da un lato escluso l'individuazione di un modello come guida metodologica alla valutazione d'impatto sociale, e ha dall'altro privilegiato una focalizzazione sul processo e sugli attori chiave della valutazione d'impatto sociale.

Si intende, quindi, adottare una logica multi-modello, con un punto di caduta comune rispetto alla comparabilità delle informazioni quali-quantitative di *outcome* che ciascun modello dovrà essere in grado di fornire.

Pertanto, per giungere alla individuazione dei modelli coerenti con questa impostazione si procederà all'integrazione di due componenti:

- mappatura dei modelli più accreditati in letteratura e più utilizzati nell'ambito delle Politiche sociali. In particolare vengono presi in considerazione gli articoli scientifici che hanno mappato e clusterizzato i diversi approcci alla misurazione e valutazione di impatto sociale e, al contempo, si analizzano le *repository di report* di casi di valutazione di impatto sociale.
- *Review* dei modelli proposti dagli enti valutatori selezionati con l'azione 1.2.

6.2.2 - Azione 2.2: PRIMA ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Al fine di rendere immediatamente operativo l'approccio presentato in queste linee guida, nel 2019, si procederà:

- introducendo il criterio dell'impatto sociale su un primo bando regionale che prevederà una sezione specifica in cui i proponenti dovranno descrivere le aree di *outcome*, gli indicatori di misurazione e i metodi di valutazione che si intende adottare;
- rendendo disponibile ai soggetti proponenti di progetti in risposta al bando individuato un elenco di enti valutatori che li supporteranno nella definizione e realizzazione della valutazione di impatto.

6.2.3 - Azione 2.3: COINVOLGIMENTO ENTI VALUTATORI

Gli enti valutatori individuati dai proponenti saranno tenuti a:

- predisporre, di concerto con i proponenti, l'impostazione del disegno di valutazione dell'impatto sociale in fase di candidatura del progetto;
- svolgere l'attività di monitoraggio della raccolta dati dei progetti finanziati;
- redigere un *report* di valutazione dell'impatto sociale secondo i tempi previsti dal bando.

Il Bando oggetto della prima attuazione di questa impostazione, e progressivamente i bandi che acquisiranno questo metodo, prevederanno esplicite condizioni per la remunerazione delle attività in capo agli enti valutatori.



6.3 - FASE III

La fase III è composta da 3 azioni chiave:

1. riscontro della prima attuazione;
2. perfezionamento delle linee guida;
3. estensione ad altre policies.

6.3.1 - Azione 3.1: RISCONTRO DELLA PRIMA ATTUAZIONE

L'obiettivo di questa azione è quello di fare un'analisi e un confronto con gli attori coinvolti al fine di rielaborare i dati emersi. Queste informazioni costituiranno la base conoscitiva per lo sviluppo della valutazione d'impatto sociale nella Regione Lazio. In particolare l'azione di riscontro prevederà:

- *Focus group* con gli enti valutatori per la condivisione e il confronto sulle evidenze emerse durante la prima attuazione delle linee guida;
- individuazione della traducibilità delle informazioni di impatto sociale in informazioni di generazione di valore pubblico e di valore sociale;
- messa a punto di azioni di *capacity building* per migliorare il livello di SER degli Enti del Terzo Settore della Regione Lazio.

6.3.2 Azione 3.2: PERFEZIONAMENTO LINEE GUIDA

Le metodologie e il percorso proposto nelle presenti linee guida, richiederanno aggiornamenti regolari che terranno conto dei riscontri emersi. Si ritiene dunque opportuno rivedere ed aggiornare le linee guida al fine di rendere tale percorso il più possibile aderente alla condizione reale del contesto regionale.

6.3.3 - Azione 3.3: ESTENSIONE AD ALTRE POLICIES

Lo stesso modello potrà essere inoltre esteso a differenti programmi e politiche regionali anche tenendo in considerazione le necessità di rendicontazione dei risultati delle politiche e dei programmi pubblici, con particolare riferimento a quelli oggetto di accordo di partenariato.

7. L'IMPATTO SOCIALE COME DRIVER PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

I dati ottenuti nel corso delle tre fasi precedentemente rappresentate, costituiscono a livello regionale una base importante per svolgere attività di monitoraggio, pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche sociali.

La gestione dei dati scaturiti dall'attività degli enti valutatori, dai risultati ottenuti dal SER, dalla prima attuazione delle linee guida e dalle successive valutazioni derivanti dai diversi modelli di misurazione dell'impatto sociale proposti, potranno essere raccolti e analizzati grazie all'utilizzo di ambienti digitali.

Tale attività di gestione consentirà alla Direzione Regionale di avere a disposizione dati omogenei attraverso cui poter verificare in maniera tempestiva e concisa il raggiungimento



degli obiettivi prefissati, facilitando il riconoscimento di eventuali scostamenti e la pronta individuazione di misure correttive.

In questo modo, il flusso di dati sull'impatto sociale potrà:

- informare i decisori politici e amministrativi dei risultati degli investimenti realizzati e delle spese sostenute in termini di efficacia, efficienza e qualità;
- evidenziare la capacità effettiva di rispondere alla domanda di servizi sociali, facendo emergere i fabbisogni di innovazione in ragione di evidenze emerse;
- costruire una logica *outcome-based* della politica sociale della Regione Lazio, con il fine di realizzare un *database* aperto che espliciti la capacità dell'impatto sociale di provocare risparmi di spesa pubblica oltre che un incremento delle condizioni di benessere e di coesione sociale nei territori regionali.

I dati oggetto di analisi verranno forniti dalle organizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (Legge 106/2016), con l'obiettivo di colmare l'attuale debito informativo e migliorare la pianificazione e programmazione a livello regionale.

Le presenti “*Linee Guida Regionali per la misurazione dell'impatto sociale*”, sono state redatte dal gruppo di lavoro costituito con Atto di Organizzazione n. G13366 del 23 ottobre 2018 della Dir. Reg. per l'Inclusione Sociale.

- ~ Coordinamento dott. Valentino Mantini, Direttore della Direzione Regionale per l'Inclusione sociale presso la Giunta Regionale del Lazio;
- ~ Tiziana Biolghini – Regione Lazio, Dirigente Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore;
- ~ Dr.ssa Gloria Pacchioni - Regione Lazio, Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore;
- ~ Arch. Andrea De Carolis - Regione Lazio, Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore;
- ~ Dr.ssa Maria Giuseppa Divona - Regione Lazio, Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore;
- ~ Dott. Luigi Corvo, Università degli Studi di Roma di Tor Vergata Dip. Management e Diritto;
- ~ Dott.ssa Beatrice Valente Covino, KPMG Advisory S.p.A;
- ~ Dott.ssa Francesca Faggioni, Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli studi Roma TRE.

Ha partecipato la dott.ssa Lavinia Pastore Università di Tor Vergata Dip. Management e Diritto, Dott Pasquale Riccardo Modugno, KPMG Advisory S.p.A in qualità di esperti in materia e in qualità di segretaria, Valentina Ghinelli Regione Lazio, Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore.

[1] Si faccia particolare riferimento agli obiettivi 7 e 8 del Piano Sociale la cui approvazione definitiva, alla stesura del presente atto, è in via di perfezionamento. **Obiettivo 7: “Offrire Servizi adeguati ai bisogni delle persone”** Migliorare l'efficienza del sistema, mediante l'adozione di un rigoroso metodo di programmazione e valutazione, con una gestione dei servizi coerente con i bisogni locali e le caratteristiche istituzionali e socio-demografiche che caratterizzano i diversi territori della Regione, nel rispetto del CCNL. **Obiettivo 8: “Conoscere di più per fare meglio”** Incrementare la disponibilità e l'utilizzo di informazioni tempestive e di dati affidabili che consentano una buona programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, fondate su una migliore conoscenza degli stati di bisogno della popolazione e delle caratteristiche quantitative e qualitative delle risorse e dell'offerta di servizi nei differenti territori.

[2] Si veda il Capitolo E del Piano: Sistema di Monitoraggio Regionale: indicatori analitici locali, in attuazione dell'art.48 co 2, lettere h) e i) della LR 11/2016 e art. 50, co 2.

[3] Capitolo I : “Innovazione” del Piano sociale triennale.